

Decisione n. 23 del 5 maggio 2022

OGGETTO: – Richiesta di riesame ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 – sig.ra (*Omissis*) (202215298)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO in particolare l’art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, che recita testualmente: *“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*;

VISTA la nota del 07.03.2022 acquisita in pari data al protocollo n. 402 ED con la quale la Sig.ra (*Omissis*) ha presentato al Difensore Civico Regionale ricorso ai sensi dell’art. 5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 lamentando il mancato riscontro da parte del Comune di (*Omissis*) alla propria richiesta di accesso civico avanzata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e volta ad acquisire



Il Difensore Civico

la documentazione esplicitata nella nota di richiesta del 03.02.22 relativa al
“Progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell’asse stradale (Omissis)”;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall’istante
all’Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della
ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all’ambito di
competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata
presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 515 ED del 22.03.22 con la quale questa Difesa Civica,
ha invitato l’Ente ad assumere tempestivamente il provvedimento espresso
dandone assicurazione a questo Ufficio;

PRESO ATTO che l’Amministrazione in argomento, con nota prot. n. 1269 del
05.04.22 ha fornito alla ricorrente gli atti richiesti;

RITENUTO che, in considerazione dei punti che precedono, l’esame nel merito
della richiesta non arrecherebbe alcun vantaggio all’istante, atteso che può
escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il
medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale,

Tutto ciò premesso



Il Difensore Civico

DECIDE

- il ricorso avverso il denegato accesso civico volto ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.